



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 76 del 01/10/2018

OGGETTO: Nomina Titolare e Responsabile del Trattamento (RTD) e Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or similar character.



Il Direttore Generale

VISTI:

- la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 13 del 07/03/2018, con cui il Dott. Giovanni Forciniti è stato nominato Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro;

- Il Regolamento UE 2016/679;

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

PREMESSO che:

-il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

RITENUTO che:

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, par. 1, lett.a);

- le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, par. 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39” (art. 37, par. 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO che Azienda Calabria Lavoro è tenuta alla designazione obbligatoria del Titolare e Responsabile del Trattamento (RTD) e del Responsabile della protezione dei dati RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

CONSIDERATO che resta in capo al legale rappresentante dell'ente, in qualità di Direttore Generale la titolarità e responsabilità del trattamento;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del RPD dell'ente;

CONSIDERATO il curriculum del dott. Italo Taverniti, funzionario a tempo determinato Categoria D di Azienda Calabria Lavoro, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare;

RITENUTO necessario conferire l'incarico al dott. Italo Taverniti quale RPD, il quale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;



- Sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del responsabile della Protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da Azienda Calabria Lavoro.

PRECISATO che ACL si impegna a :

- 1) Mettere a disposizione del RPD le risorse umane e strumentali necessarie;
- 2) Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di individuare il titolare e responsabile del trattamento nel legale rappresentante dell'ente;
 - nominare, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per Azienda Calabria Lavoro il dott. Italo Taverniti, il quale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- Sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del responsabile della Protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da ACL.

- di precisare che ACL si impegna a :

- Mettere a disposizione del RPD le risorse umane e strumentali necessarie;
- Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

- di notificare il presente provvedimento al Garante della Privacy ed al Settore Datore del Lavoro e Privacy della Regione Calabria;



- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di ACL, nella sezione Amministrazione Trasparente, Personale, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti);

- di disporre la trasmissione del presente decreto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



Dott. Giovanni Forciniti

